
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

D.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.

30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,

dal **15 GEN. 2017**

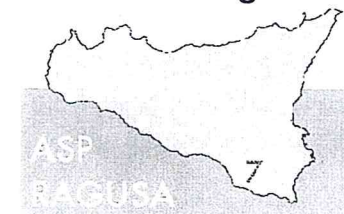
IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **45** del **12 GEN. 2017**

U.O.C. AFFARI GENERALI; SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.

OGGETTO: RIMBORSO SPESE, EX ART. 25 CCNL DELLA DIRIGENZA STPA, PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA PER IL PROCEDIMENTO PENALE N.° 3377/2012 R.G.N.R. DAVANTI AL TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DOTT. F.A., DIRIGENTE MEDICO DELLA EX AZIENDA OSPEDALIERA

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA TERRITORIALE
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AREA TERRITORIALE Servizio AA.GG.
Avv. Giovanni Tolomeo

12 GEN. 2017

Il **12 GEN. 2017**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa dell'U.O.C. Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità sulla base della documentazione e dei dati forniti dagli uffici interessati;

Premesso che il Dott. F.A., già dirigente medico in pensione presso la ex Azienda Ospedaliera, con nota prot. n.° 3085 del 14/12/2016 chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, nel procedimento penale avanti il Tribunale di Ragusa con il n.° 3377/2012 R.G.N.R., avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stai ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli artt. 590 e 583 c.p.;

Preso atto che con il Decreto di Archiviazione reso in data 13/11/2015 dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, prodotto dall'istante in uno alla domanda di rimborso, in capo alla stessa per il reato ascrittogli ha così statuito *“non sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio”*;

Atteso che l'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. *L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
2. *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
3. *L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*
4. *E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza medica e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015;

Dato atto che il Dott. F.A. veniva autorizzato dall'Azienda per un solo difensore di fiducia e/o consulente tecnico di parte e nella misura del valore minimo stabilito dai parametri di liquidazione;

Vista la parcella n.°88 del 01/12/2016 compresa di IVA e CPA rilasciata per quietanza dall'Avv. dallo Studio Legale Barone, corrisposte dal Dirigente medico in questione per il processo penale in cui il professionista lo ha assistito;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la istanza di rimborso come sopra avanzata previa autorizzazione della relativa spesa per l'importo di € 2.823,40 al lordo di IVA e CPA da versare sul conto

dedicato del Dott. F.A. in quanto ormai non dipendente PRESSO BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA : IBAN-IT 41 J 05036 1700 cc 0000100121

sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dott. F.A. Dirigente Medico della ex Azienda Ospedaliera, definito con Decreto di Archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Ragusa il 13/11/2015 di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
- **Liquidare e pagare** la somma di € 2.823,40 compresa di IVA e CPA, documentata dalla fattura n. 88/2016 del 01/12/2016, dello Studio Legale Barone, al dirigente medico Dott. F.A., nel **Conto Corrente dedicato: BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA IT 41 J 05036 17000cc0000100121** le cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 202020201 denominato *“rimborso spese legali ai dipendenti”* che ne presenta la disponibilità.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1051,3		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
		